

N. 01131/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01149/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1149 del 2014, proposto da:

Marco Gentile, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Nespor,
Maria Stefania Masini, Valeria Sergi, con domicilio eletto presso
Maria Stefania Masini in Roma, via A. Gramsci, 24;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Agenzia
Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca
Anvur, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato,
con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Massimo Della Misericordia, Paolo Nanni;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

giudizio di non idoneità per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia, per il settore 11/A1-storia medievale (procedura indetta con D.D. n.222 del 20 luglio 2012).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca Anvur;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt.55 e 57 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Osservato ad un primo e sommario esame che il ricorso appare provvisto dei necessari profili di fondatezza, atteso che il contrasto tra tre giudizi individuali di non idoneità e due giudizi individuali di non idoneità in seno alla Commissione non sembrano raggiungere un adeguato grado di sintesi nel giudizio finale complessivo di non idoneità;

Ritenuto pertanto necessario un riesame del suddetto giudizio, ad opera di una differente Commissione, entro il termine di 60

(sessanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Accoglie la domanda cautelare presentata dal ricorrente e per l'effetto:

a) sospende l'efficacia dell'atto impugnato, ai fini del riesame nei modi e termini di cui in motivazione.

Compensa le spese della presente fase cautelare tra le parti.

L'ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore

Achille Sinatra, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)